



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 61/A/2024

nel giudizio di appello in materia di giudizio di conto iscritto al n. 6855

del registro di segreteria, depositato in data 9/5/2023, promosso da

- Triolo Giovanna, nata il 7/10/1962 a Castelvetro, rappresentata e

difesa dall'avv. Pieranna Filippi, giusta procura in atti, con domicilio

digitale pieranna.filippi@avvocatitrapani.legamail.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro

tempore;

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare

dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Azienda sanitaria provinciale di Trapani in persona del legale rappresentante pro tempore;

avverso

la sentenza n. 98 del 2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 21/2/2023.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14/3/2024, l'avv. Pieranna Filippi per Triolo Giovanna e il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigia Licastro, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. Il magistrato relatore sul conto giudiziale n. 65070, reso dall'agente contabile Triolo Giovanna, avente ad oggetto la riscossione dei diritti veterinari presso il distretto veterinario di Castelvetro dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani per l'esercizio finanziario 2018, dopo avere svolto l'attività istruttoria, chiedeva, al presidente della locale Sezione giurisdizionale di primo grado, con la relazione depositata in data 4/8/2022, la condanna del predetto agente contabile al pagamento della somma di euro 7.179,45, pari alla differenza tra quanto incassato (con versamenti degli utenti in contanti e sul conto corrente postale) e quanto versato all'istituto tesoriere.

2. La locale Sezione territoriale di primo grado, con la sentenza n. 98 del 2023, rigettata la richiesta preliminare di sospensione del giudizio contabile in attesa della conclusione delle indagini penali, non avendo ravvisato alcuna pregiudizialità, accoglieva quasi del tutto

integralmente la domanda del magistrato relatore e condannava Triolo Giovanna al pagamento della somma di euro 7.169,29, oltre rivalutazione ed interessi, pari alla differenza tra l'importo incassato, quantificato in euro 11.386,91, come risultante dalle singole bollette, e quello riversato in tesoreria, pari ad euro 4.217,00.

All'uopo, riteneva che:

- fosse irrilevante, ai fini della richiesta di prova testimoniale, che il contabile si recasse presso l'istituto tesoriere accompagnato da personale dipendente dell'Azienda sanitaria;
- fosse priva di efficacia persuasiva la tesi dello smarrimento delle distinte bancarie di versamento, durante il trasloco degli uffici;
- non fosse possibile porre alcun affidamento sull'originaria parifica del conto giudiziale da parte dell'amministrazione che, successivamente, revocava in autotutela la predetta parifica;
- non fosse meritevole di accoglimento l'istanza istruttoria formulata nei confronti dell'istituto tesoriere, tenuto conto che detto istituto aveva già depositato tutta la documentazione in suo possesso;
- fosse irrilevante la dedotta carenza del sistema informatico di gestione dei pagamenti e della tenuta delle scritture contabili.

Concludeva che il debito del contabile potesse ritenersi accertato in misura pari a "euro 7.169,29 (11.386,91 – 4.217,00), in considerazione della circostanza che tanto il risultato del registro dei corrispettivi, quanto il risultato del conto giudiziale, costituisce, a proposito dei diritti incassati, un dato per così derivato dalla sommatoria dei pertinenti importi delle singole bollette".

3. Triolo Giovanna, avvalendosi del patrocinio dell'avv.

Pierangela Filippi, con atto di appello depositato in data 9/5/2023, chiedeva l'integrale riforma della suddetta sentenza, con dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto di primo grado e, in subordine, nel merito, di rigettare le richieste contenute nella relazione del magistrato istruttore.

In via istruttoria, chiedeva, ove ritenuto necessario, di ordinare, all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e/o all'istituto tesoriere Unicredit s.p.a., l'esibizione dell'apposita documentazione menzionata nell'atto di appello.

L'appellante premetteva in fatto:

- di avere svolto le funzioni di riscuotitore speciale nell'anno 2018;
- di avere riscosso, in assenza dell'implementazione del sistema informatico, in contanti i diritti veterinari, previo rilascio di apposite fatture, manualmente numerate in via progressiva, con annotazione dell'importo sul registro dei corrispettivi;
- di avere annotato nel registro dei corrispettivi anche le somme riscosse per l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia che, in mancanza di apposito spazio, indicava a margine delle pagine del mese in cui erano incamerate;
- di essere stata accompagnata, al momento del versamento in tesoreria, da dipendenti dell'amministrazione;
- che le quietanze di versamento rilasciate dal tesoriere erano custodite in apposito raccoglitore, ove erano catalogate in originale e in fotocopia, raccoglitore che era posto all'interno di un armadio non

destinato a tale uso esclusivo;

- che la sede dell'ufficio del servizio veterinario, nell'anno 2018, veniva

trasferita in altro immobile, ove erano ubicati anche altri uffici pubblici;

- che il conto giudiziale, compilato sulla base delle quietanze di

versamento, era depositato presso l'amministrazione che provvedeva

ad apporre, in data 30/6/2019, il visto di congruità e ad approvarlo con

delibera n. 570 del 3/6/2021 del commissario straordinario;

- che tale delibera, poi, veniva revocata in autotutela con la delibera n.

726 del 26/5/2022 in quanto, a seguito di documentazione interna

acquisita il 20/5/2022, erano emersi nuovi elementi;

- di essere stata licenziata, senza preavviso, a decorrere

dall'8/10/2022, a cagione dell'ammancio rilevato nei versamenti;

- che le differenze degli importi indicati nel conto giudiziale, nel registro

dei corrispettivi e nel bollettario erano pari ad euro 136,97 e non ad

euro 293,97, come indicato dal magistrato relatore, differenze che

provvedeva a giustificare;

- di avere cercato di ottenere, tramite corrispondenza, analiticamente

riportata nell'atto di appello, con l'istituto tesoriere e l'Azienda sanitaria,

la documentazione sulla cui base era stato contestato l'ammancio e di

avere ricevuto solo informazioni parziali rispetto a quanto richiesto (in

particolare, le quietanze di versamento non erano automaticamente

ricavabili dal sistema se non attraverso l'applicativo TLQ WEB, con

l'inserimento dei codici identificativi delle quietanze dalla stessa forniti).

3.1. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione lamentava

che il giudice di primo grado avesse ritenuto parzialmente inadempito

l'obbligo di versamento delle somme in tesoreria, senza tenere in considerazione le condizioni di lavoro nelle quali aveva svolto le funzioni di agente contabile (come l'assenza di adeguata cassaforte) e le difficoltà incontrate nel ricostruire i fatti, risalenti al 2008.

3.1.2. Riferiva che l'amministrazione, qualora avesse consegnato il corretto modello 21, sul quale compilare il conto giudiziale, avrebbe consentito di risalire, agevolmente, ai numeri delle quietanze di versamento, poiché tale modello conteneva anche gli estremi per annotare i loro numeri; il conto, poi, era stato vagliato e approvato dall'amministrazione e l'omesso ritrovamento di qualche quietanza era imputabile ai traslochi effettuati nel tempo, tenuto conto che l'armadio ove era riposta la suddetta documentazione giustificativa era in uso anche ad altri uffici.

3.1.2. Sosteneva di avere consegnato, in data 9/6/2022, ben dieci fascicoli contenenti, anno per anno, le copie dei conti giudiziali presentati, ciò a dimostrazione di un'ordinata tenuta della contabilità; inoltre, se avesse voluto incassare per sé le somme versate dagli allevatori, certamente, non avrebbe consegnato i conti giudiziali con allegate tutte le bollette che attestavano un maggiore incasso, tenuto conto che il sistema informatico non generava automaticamente le ricevute di versamento, previamente numerate.

3.1.3. Per tali ragioni insisteva nella richiesta istruttoria di approfondimenti presso il tesoriere, *"onde escludere senza margine di dubbio che vi possano essere nelle casse dell'Istituto (in quanto in ipotesi erroneamente contabilizzati) i versamenti"*; sul punto riteneva

che il foglio Unicredit del 5/1/2023, in formato excel, non indicava, contrariamente a quanto sostenuto dal collegio di prime cure, “*sulla scorta di quali criteri*” fosse stata elaborata tale tabella; sembrava, infatti, che fossero stati utilizzati gli stessi criteri adottati dall’Azienda sanitaria, basati sulla ricerca del numero delle quietanze, tramite l’applicativo TLQ WEB (in altre parole le quietanze di versamento non erano autonomamente ricavabili dal sistema).

All’uopo, segnalava di avere presentato, in data 13/12/2022, un esposto presso la stazione dei carabinieri di Castelvetro e di essere indagata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per il reato di cui all’articolo 321 del codice penale, le cui indagini erano ancora in atto poiché oggetto di proroga.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamentava che il collegio di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del giudizio di conto: il conto in questione, infatti, non risultava parificato poiché l’originario provvedimento di parifica era stato annullato in autotutela, senza che fossero specificati “*i nuovi elementi*” sulla cui base si fosse giunti a tale conclusione.

Inoltre, tale parifica aveva creato un legittimo affidamento sulla correttezza del conto presentato, con incidenza causale sulla possibilità di dimostrare, a distanza di tempo, la regolarità della documentazione ivi allegata.

Del resto, il responsabile della parifica, con l’apposizione del parere di congruità del 30/6/2019, aveva attestato che “*le somme rendicontate sono comprensive dei versamenti effettuati dagli utenti*”

tramite bollettino postale, le somme incassate e versate in contanti pari ad € 4.217,62 non hanno evidenziato discordanze con le scritture contabili dell'Ente".

4. L'Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana depositava, in data 17/10/2023, le conclusioni nelle quali, analizzando compiutamente i singoli motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto del gravame.

5. L'appellante depositava, in data 20/10/2023, l'atto di proroga delle indagini penali, autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, nonché uno schema del modello 21.

6. All'udienza del 9/11/2023, il difensore dell'appellante chiedeva il differimento della trattazione della discussione, stante l'avvenuta proroga delle indagini penali; il collegio, preso atto della mancata opposizione del pubblico ministero, rinviava la discussione all'udienza del 14/3/2024.

7. All'udienza del 14/3/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La sig.ra Triolo Giovanna, agente contabile per la riscossione dei diritti veterinari presso il distretto veterinario di Castelvetro dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ha chiesto la riforma della sentenza n. 98 del 2023 della locale Sezione territoriale che l'ha condannata al pagamento della somma di euro 7.169,29, pari alla

differenza tra quanto incassato, come indicato nel conto giudiziale, e quanto versato all'istituto tesoriere nell'anno 2018.

2. Occorre, preliminarmente, soffermarsi sulla natura della responsabilità contabile e sugli elementi costitutivi della stessa.

L'elemento soggettivo richiesto per il sorgere di tale responsabilità, parimenti a quello della responsabilità amministrativa, è identificato con il dolo o la colpa grave, come confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998, ove si legge: "...quanto testè osservato vale, ovviamente, sia per la responsabilità amministrativa che per quella contabile posto che, quanto ad elementi costitutivi, quest'ultima, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella, come da tempo chiarito dalla stessa giurisprudenza contabile sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa".

Vi è, quindi, identità di elemento soggettivo tra responsabilità amministrativa e contabile, restando diverse le obbligazioni fatte valere in causa; per quest'ultima la pretesa azionata attiene all'inadempimento di obblighi di custodia, di restituzione di beni e valori pubblici, come espressamente previsto dall'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non all'inadempimento dell'obbligo del *neminem laedere*.

Tali obblighi di conservare, di vigilare e di restituire integralmente quanto avuto in carico hanno una particolare intensità e sono connessi ad una posizione di garanzia qualificata che comporta

per il contabile uno specifico dovere di protezione.

Con riferimento a tale peculiare posizione giuridica, l'individuazione della condotta inadempiente gravemente colposa deve, pertanto, ritenersi raggiunta ogni qualvolta si dimostri e resti accertata la violazione dell'obbligo di restituzione senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva.

Il grado o l'intensità della colpevolezza, in altri termini, va commisurato alla specificità dell'obbligazione incombente sull'agente contabile che, dopo la prova da parte del pubblico ministero dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, può sempre fornire, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, la prova contraria: ciò significa che anche quando sia richiesto il dolo o la colpa grave, il debitore resta liberato dalla pretesa attrice se dimostra che il fatto dell'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo elementi di colpa lieve.

Da quanto argomentato non ne discende una sorta di presunzione di colpa nei confronti del contabile, ma soltanto che in mancanza di qualsiasi prova contraria di fatti impeditivi che abbiano ostacolato l'esercizio degli obblighi incombenti sul contabile, così come stabiliti da puntuali disposizioni normative, regolamentari e di servizio, l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria è per ciò stesso portato in evidenza da dati oggettivi e fattuali.

In tal modo può ritenersi che, con riferimento all'elemento soggettivo, la responsabilità contabile, al pari di quella amministrativa, senz'altro tiene conto dell'eventuale sforzo di diligenza impiegato

dall'agente contabile nell'assolvimento della sua obbligazione, senza necessità di ricorrere alla distinzione dottrinale tra obbligazioni di mezzo e di risultato, con la particolarità che tale sforzo deve essere connaturato alla specificità delle obbligazioni che incombono su chi abbia maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza.

3. Nella sentenza impugnata, il collegio di prime cure ha ritenuto, con analitica motivazione alla quale per economia espositiva si rinvia, che l'agente contabile Triolo Giovanna, nella cui gestione era stato riscontrato un ammanco, non avesse fornito alcuna valida giustificazione per chiarire la differenza riscontrata tra quanto corrisposto dagli utenti del servizio veterinario, come indicato nel conto giudiziale, e quanto versato in tesoreria.

3.1. Preliminarmente, occorre precisare che la sig.ra Triolo, nell'esposizione in fatto dell'atto di appello, ha sostenuto che il magistrato relatore avrebbe erroneamente quantificato in euro 293,97 anziché ad euro 136,97 la differenza tra l'importo degli incassi risultante dal registro corrispettivi e dai bollettari e quello indicato nel conto giudiziale.

Tale prospettazione, però, non si è tramutata in un motivo di impugnazione, tanto che nel *petitum* non è stata chiesta in subordine la riquantificazione della condanna, né si è confrontata con la sentenza impugnata, ove il *quantum* è stato rimodulato in euro 7.169,29.

3.2. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione non è fondato.

3.2.1. Le condizioni di lavoro in cui ha operato l'agente contabile, come l'assenza di una cassaforte e l'utilizzo di un armadio anche per

altre esigenze, non costituiscono alcuna scriminante a giustificazione del mancato versamento in tesoreria poiché qualora la sig.ra Triolo avesse riscontrato sottrazione di denaro o di documentazione giustificativa avrebbe dovuto immediatamente segnalare i fatti, senza attendere le contestazioni contenute nella nota prot. n. 67828 del 24/5/2022 dell'Azienda sanitaria e la successiva revoca della parifica del conto effettuata con delibera n. 726 del 26/5/2022, presentando apposita denuncia all'autorità giudiziaria e a quella amministrativa, circostanza che non è avvenuta.

La mancata consegna del corretto modello 21 per la compilazione del conto giudiziale non le avrebbe, comunque, impedito, con l'uso dell'ordinaria diligenza, di annotare gli estremi delle quietanze di versamento nel modello in uso; né l'avvenuta consegna all'amministrazione, in data 9/6/2022, di dieci fascicoli contenenti, anno per anno, le copie dei conti giudiziali può in alcun modo provare il regolare e integrale versamento in tesoreria delle somme riscosse per i diritti veterinari relativi all'anno 2018, oggetto del presente giudizio.

Né appare credibile, come anche sostenuto nella sentenza impugnata, che lo smarrimento di parte della documentazione giustificativa sia imputabile ai traslochi avvenuti, tenuto conto la sig.ra Triolo li colloca genericamente in un arco temporale abbastanza vasto, risalente agli anni dal 2016-2022, senza poterne apprezzare la rilevanza con riferimento ai fatti di causa; inoltre, sempre nella sentenza impugnata, con condivisibile motivazione, si sostiene che le singole ricevute di incasso rilasciate di volta in volta dal tesoriere,

secondo quanto dichiarato dallo stesso agente contabile, erano custodite in un raccoglitore ed in buse perforate, con la conseguenza che appare anomalo uno smarrimento selettivo di alcune di esse; deve, poi, osservarsi, da quanto si evince dalla lettura della nota prot. n. 713 del 31/5/2022 dell'Azienda sanitaria, che gli ammanchi hanno riguardato più conti giudiziali presentati dalla sig.ra Triolo.

In ultimo, l'appellante, sebbene formalmente compulsata a giustificare il suo operato con la suddetta nota prot. n. 67828 del 24/5/2022, ove era stata invitata *"a motivare le discordanze tra le somme rendicontate con i conti giudiziali e quelle effettivamente versate sul conto aziendale presso l'Istituto Tesoriere Unicredit"* del tesoriere, cui è seguita l'ulteriore nota prot. n. 86260 del 30/6/2022, non ha mai fornito, neanche in questa sede, idonee e credibili giustificazioni.

3.2.2. Per quanto riguarda la richiesta istruttoria, già respinta in primo grado e reiterata in questa sede, si osserva che l'istituto tesoriere ha già trasmesso all'Azienda sanitaria un apposito elenco con tutti i versamenti effettuati dalla sig.ra Triolo, suddivisi per esercizio finanziario; aggiungasi che la contestazione, contenuta nella nota prot. n. 67828 del 24/5/2022 dell'Azienda sanitaria, riguarda la circostanza che *"le somme rendicontate non risulterebbero comprensive dei versamenti effettuati tramite bollettino postale"* dagli utenti.

L'appellante, invece, vorrebbe un'indagine a tappeto, riguardante tutti i versamenti effettuati, che appare ultronea, anche alla luce della denuncia presentata all'Arma dei Carabinieri, ove ha ipotizzato - senza fornire in questa sede adeguata prova - condotte

distrattive del cassiere infedele che mal si conciliano con il paventato smarrimento involontario, a seguito di traslochi, di parte della documentazione giustificativa.

3.2. Anche il secondo motivo di impugnazione appare infondato.

Innanzitutto, la mancata parifica del conto giudiziale non costituisce causa di improcedibilità del giudizio di conto, giacché non espressamente prevista dalla legge, in particolare dall'articolo 145 del decreto legislativo n. 174 del 2016; in ogni caso, il conto è stato dapprima parificato e, poi, detta parifica è stata revocata in autotutela proprio per la non corrispondenza tra quanto incassato e quanto versato.

Deve, poi, osservarsi che l'iniziale parifica del conto giudiziale con la delibera n. 570 del 3/6/2021, revocata in autotutela con la delibera n. 726 del 26/5/2022, non può far sorgere in capo all'agente contabile alcun legittimo affidamento sulla correttezza del proprio operato, essendo questa la sede in cui lo deve giustificare; aggiungasi che la revoca è avvenuta in un lasso temporale abbastanza ristretto, meno di un anno dalla precedente parifica, e che la sig.ra Triolo è stata licenziata a decorrere dall'8/10/2022, mentre la prima contestazione è stata effettuata con la nota prot. n. 67828 del 24/5/2022, quando la stessa era ancora in servizio.

4. In conclusione, l'appello della sig.ra Triolo Giovanna avverso la sentenza n. 98 del 2023 della locale Sezione territoriale deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello

